



COMUNE DI PISA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA D'AREA

RECEPIMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

MODIFICHE ALLE NORME DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 0.2 – Elaborati costitutivi

aggiungere:

L) Elaborati costitutivi del piano di rischio aeroportuale:

- ***Relazione tecnica;***
- ***Tavola P01 – Inquadramento cartografico***
- ***Tavola P02 – Estratto del Regolamento Urbanistico***
- ***Tavola P02/a – Estratto del Regolamento Urbanistico – Particolare zone a nord dell'aeroporto***
- ***Tavola P02/b – Estratto del Regolamento Urbanistico – Particolare zone a sud dell'aeroporto***
- ***Tavola P03 – Inquadramento cartografico degli obiettivi sensibili***

Articolo 1.1.1.1 - Trasformazioni fisiche

al comma 1 aggiungere:

Non sono ammessi nuovi edifici né strutture ad uso abitativo o a fini di ospitalità/attività agrituristica all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.

al comma 2 aggiungere:

All'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale non sono ammesse le trasformazioni ed i mutamenti di destinazione che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.

Articolo 1.1.1.2 – Trasformazioni funzionali

al comma 1 aggiungere:

con esclusione degli edifici compresi all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale, per i quali sono esclusi mutamenti o trasformazioni che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.

Articolo 1.1.1.4 – Edifici ad uso abitativo funzionali alle esigenze degli addetti all'agricoltura

aggiungere:

- ***nuove unità abitative non sono ammesse all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.***

Articolo 1.1.1.8 – Aree agricole periurbane

al comma 5 aggiungere:

Non sono ammissibili i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici compresi all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.

I mutamenti di destinazione d'uso, nel rispetto delle norme generali che disciplinano le aree agricole periurbane, sono invece ammissibili all'interno delle altre fasce individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale a condizione che non comportino la localizzazione di obiettivi sensibili quali scuole, distributori di carburante, medie e grandi strutture di vendita, attività ricettive e sanitarie con più di 40 posti letto nella fascia B, e, nelle fasce C e D, grandi strutture di vendita e comunque ogni attività ad elevata presenza antropica, anche temporanea (stadi, centri congressuali, ecc.).

Articolo 1.1.1.9 - Aree agricole urbane

al comma 3 aggiungere:

Non sono ammissibili i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici compresi all'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale che comportino incremento del carico insediativo (presenza antropica) stabile o temporaneo.

I mutamenti di destinazione d'uso, nel rispetto delle norme generali che disciplinano le aree agricole urbane, sono invece ammissibili all'interno delle altre fasce individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale a condizione che non comportino la localizzazione di obiettivi sensibili quali scuole, distributori di carburante, medie e grandi strutture di vendita, attività ricettive e sanitarie con più di 40 posti letto nella fascia B, e, nelle fasce C e D, grandi strutture di vendita e comunque ogni attività ad elevata presenza antropica, anche temporanea (stadi, centri congressuali, ecc.).

Articolo 1.2.1.1 – Ambiti di impianto pre-urbano originari (C1a) e morfologicamente alterati (C1b) – Ambiti di impianto urbano storico originario (C2a) e morfologicamente alterati (C2b)

al punto 1) "Interventi" aggiungere:

All'interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale tutti gli interventi di seguito indicati sono consentiti purché non comportino incremento del numero delle unità immobiliari.

Articolo 1.2.2.1 – Assetti urbani recenti a villaggio unitario (Q1) e discendenti da piani attuativi (Q2)

al punto 1) "Interventi", dopo "Tutela degli edifici di interesse storico" e prima di "sono ammessi gli interventi di seguito indicati", aggiungere:

ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale

Articolo 1.2.2.2 – Assetti urbani recenti da qualificare

al punto 1) "Interventi", dopo "Tutela degli edifici di interesse storico" e prima di "sono ammessi gli interventi di seguito indicati", aggiungere:

ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale

al capoverso “piani attuativi”, dopo “superficie accessoria rispetto a quella demolita.” aggiungere:

La possibilità di ampliamento non è ammessa all'interno della fascia A individuata dal Piano di rischio aeroportuale ed è consentita nella fascia B a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari.

Articolo 1.2.2.3 – Assetti urbani recenti non suscettibili di incremento del carico insediativo (Q3b) e suscettibili di nuova edificazione (Q3d)

al punto 1) “Interventi”, dopo “Tutela degli edifici di interesse storico” e prima di “sono ammessi gli interventi di seguito indicati”, aggiungere:

ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale

al punto “nuova edificazione” aggiungere:

con esclusione degli ambiti compresi nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.

Articolo 1.2.2.4 – Assetti urbani recenti suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo (Q3c) e di nuova edificazione (Q3e)

al punto 1) “Interventi”, dopo “Tutela degli edifici di interesse storico” e prima di “sono ammessi gli interventi di seguito indicati”, aggiungere:

ed a condizione che non si incrementi il numero delle unità immobiliari all'interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale

al punto “nuova edificazione”, primo alinea, aggiungere:

e degli ambiti compresi nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.

Articolo 1.2.2.5 – Ambiti della Conservazione e della Qualificazione: destinazioni d'uso ammesse

al comma 1, dopo “ad esse assimilabili”, aggiungere:

con le limitazioni previste per le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale

al paragrafo “abitazioni collettive”, dopo “strutture socio-assistenziali”, aggiungere il capoverso:

Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.

al paragrafo “attività artigianali ed industriali”, dopo “ricovero, manutenzione, ecc.”, aggiungere il capoverso:

In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.

al paragrafo “attività ricettive”, dopo “case ed appartamenti per vacanze anche solo parte dell'edificio”, aggiungere il capoverso:

Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale, con esclusione delle case ed appartamenti per vacanze ricavate in edifici già a destinazione residenziale ed esistenti, assimilabili, ai fini del rischio, alla residenza ordinaria.

al paragrafo “strutture per l’istruzione”, aggiungere:

Nuove strutture per l’istruzione non sono ammesse nelle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale.

al paragrafo “strutture ricreative”, aggiungere:

Nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti non sono consentite all’interno della fascia A del Piano di Rischio Aeroportuale. Nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti sono consentite nella fascia B fino ad un massimo di 200 posti e nella fascia C fino ad un massimo di 500 posti, purché non prossime ad altre strutture od obiettivi sensibili (500 metri). Nella fascia D sono escluse solo se comportano elevate concentrazioni di persone (stadi, ecc.).

al paragrafo “strutture sanitarie ed assistenziali”, aggiungere:

Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.

al termine dell’articolo, dopo “piani di recupero/attuativi”, aggiungere:

con le limitazioni previste dal Piano di Rischio Aeroportuale per le schede norma già vigenti se non confermate dal suddetto piano.

Articolo 1.2.2.6 – Insedimenti produttivi: singoli PQ1, produzione di beni e servizi PQ2, in base a progetti unitari PQ3

al punto “3) Altre prescrizioni”, aggiungere:

Non sono ammessi nuovi insediamenti che comportino nuova edificazione all’interno delle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale. In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.

Articolo 1.2.2.7 – Ambiti degli insediamenti produttivi: destinazioni d’uso ammesse

in calce al paragrafo “abitazioni ordinarie”, aggiungere:

Nuove abitazioni non sono ammesse nelle aree comprese all’interno della fascia A del Piano di Rischio Aeroportuale.

nel paragrafo “commercio al dettaglio”, dopo “commercio al dettaglio di carburanti”, aggiungere:

non ammesso all’interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale; consentito nelle fasce C e D limitatamente agli impianti di distribuzione esistenti e con esclusione del potenziamento della capacità di stoccaggio.

al paragrafo “strutture ricreative”, dopo “cinematografi” e “locali di spettacolo”, aggiungere:

non ammessi all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale, nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti sono consentite nella fascia B fino ad un massimo di 200 posti e nella fascia C fino ad un massimo di 500 posti, purché non prossime ad altre strutture od obiettivi sensibili (500 metri).

al capoverso “Destinazioni d’uso diverse piani attuativi”, aggiungere:

con le limitazioni imposte dal Piano di Rischio Aeroportuale in relazione alle diverse destinazioni ed alle fasce di rischio nelle quali si collocano.

Articolo 1.2.2.8 – Insediamenti specialistici: saturi SQ1, suscettibili di sviluppo SQ2, per produzione di servizi da qualificare in base a progetti unitari (SQ3)

al paragrafo “nuova edificazione”, aggiungere:

e con esclusione della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.

al paragrafo “piani attuativi”, dopo il punto e), aggiungere:

Gli ampliamenti non sono ammessi all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale.

al capoverso “Fino a quando sono ammessi”, aggiungere:

con esclusione di nuove scuole o potenziamento di quelle esistenti all’interno delle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale e di nuove scuole con oltre 100 studenti all’interno della fascia C.

al punto “3) Altre prescrizioni”, aggiungere:

Non sono ammessi insediamenti che comportino nuova edificazione all’interno delle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale. In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.

Articolo 1.2.2.9 – Ambiti degli Insediamenti Specialistici: destinazioni d’uso ammesse

in calce al paragrafo “abitazioni ordinarie”, aggiungere:

Nuove abitazioni non sono ammesse nelle aree comprese all’interno della fascia A del Piano di Rischio Aeroportuale.

al paragrafo “abitazioni collettive”, aggiungere in calce il capoverso:

Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale.

al paragrafo “attività artigianali ed industriali”, aggiungere in calce:

In tutte le zone individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale sono escluse tutte le attività che comportino lo stoccaggio di materiali infiammabili, esplosivi o comunque tali da poter potenzialmente rappresentare pericolo di amplificazione degli effetti di incidente aereo.

al paragrafo “commercio al dettaglio”, al capoverso “impianti di distribuzione carburanti”, aggiungere:

e non ammesso all’interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale; consentito nelle fasce C e D limitatamente agli impianti di distribuzione esistenti e con esclusione del potenziamento della capacità di stoccaggio.

al paragrafo “commercio al dettaglio”, aggiungere in calce:

Grandi strutture di vendita e centri commerciali non sono ammessi all’interno delle fasce A, B e C individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale. Centri commerciali non sono ammessi all’interno della fascia D del piano.

al paragrafo “attività ricettive”, aggiungere:

Ciascuna struttura, nuova o derivante da ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, non potrà prevedere un numero massimo di ospiti residenti superiore a venti se compresa nelle fasce A e B del Piano di Rischio Aeroportuale, con esclusione delle case ed appartamenti per vacanze ricavate in edifici esistenti già a destinazione residenziale ed assimilabili, ai fini del rischio, alla residenza ordinaria.

al capoverso “strutture per l’istruzione”, aggiungere:

Non sono ammesse nuove strutture per l’istruzione nelle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale e nuove scuole con oltre 100 studenti all’interno della fascia C.

al capoverso “strutture ricreative”, aggiungere in calce:

Teatri, cinema e locali di spettacolo non sono ammessi all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale; nuove strutture o il potenziamento di quelle esistenti sono consentite nella fascia B fino ad un massimo di 200 posti e nella fascia C fino ad un massimo di 500 posti, purché non prossime ad altre strutture od obiettivi sensibili (500 metri).

al capoverso “strutture sanitarie ed assistenziali”, aggiungere:

Non sono ammesse strutture di degenza all’interno della fascia A individuata dal Piano di Rischio Aeroportuale, consentite nella fascia B con limitazione ad un massimo di venti posti letto.

al capoverso “Destinazioni d’uso diverse piani attuativi”, aggiungere:

con le limitazioni imposte dal Piano di Rischio Aeroportuale in relazione alle diverse destinazioni ed alle fasce di rischio nelle quali si collocano.

Articolo 1.3.1.1 – Fasce boscate

al capoverso “impianti di servizio alla viabilità”, aggiungere:

e con le limitazioni imposte dal Piano di Rischio Aeroportuale

Articolo 1.3.1.3 – Aree a verde sportivo

al punto 9), aggiungere:

Nuove edificazioni non sono ammesse all’interno delle fasce A e B individuate dal Piano di Rischio aeroportuale, fatta eccezione per spogliatoi e tribunette a servizio di impianti esistenti.

Articolo 1.3.1.4 – Altre attrezzature

al punto 3), aggiungere:

c) siano osservate le prescrizioni relative al rischio di incidente aereo derivanti dal Piano di Rischio Aeroportuale e le corrispondenti limitazioni contenute nelle presenti norme.

Articolo 1.3.1.5 – Verde di corredo delle infrastrutture

al capoverso “impianti di distribuzione carburanti”, aggiungere:

e con quelli derivanti dal Piano di Rischio Aeroportuale in relazione alla loro localizzazione nelle diverse zone di rischio.

Si sostituisce il termine “recenti” (considerandolo un refuso) con il termine “vigenti”.

Articolo 1.4.1 – Ambito aeroportuale

aggiungere il comma:

3) All’interno dell’ambito aeroportuale come definito dal Piano di Sviluppo Aeroportuale non si applicano le prescrizioni indicate dal Piano di Rischio Aeroportuale, ma prevalgono le norme specifiche di settore.

Articolo 1.4.7 – Aree a parcheggi

all’alinea “commercio al dettaglio”, dopo “commercio al dettaglio carburanti”, aggiungere:

con le limitazioni previste per le varie fasce individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale.

Articolo 2.2.7 – Commercio al dettaglio di carburanti

al paragrafo “*Limitazioni di zona*”, comma 2), dopo “*vigenti*”, aggiungere:

e della compatibilità con le prescrizioni del Piano di Rischio Aeroportuale per le varie fasce.

al comma 3), aggiungere in calce:

Nelle fasce A, B, C individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale non sono ammesse nuove strutture per il commercio al dettaglio di carburanti.

al paragrafo “*Principi generali*”, primo alinea, aggiungere:

e dal Piano di Rischio Aeroportuale